

**to, per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio.**

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2009, n. 5-12109

**Variatione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato relativi al Fondo Nazionale per le Politiche sociali.**

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2009, n. 6-12110

**Definizione procedure e criteri di finanziamento per il miglioramento della rete dei canili pubblici e la promozione della realizzazione dei parchi gatti. Revoca DGR n. 65-6578 del 8.7.2002.**

A relazione dell'Assessore Artesio:

Nel quadro degli interventi di attuazione della Legge 14/8/1991 n. 281 e della L.R. 34/93 per la tutela ed il controllo degli animali di affezione e la corretta convivenza tra uomo e animale, la tutela della salute pubblica e il rispetto delle esigenze del benessere animale, con D.G.R. n. 49- 1390 del 20/11/2000 si era stabilito di dare priorità all'asestamento della rete dei canili pubblici, con l'ultimazione della realizzazione di strutture o opere di miglioramento di quelle già esistenti.

Con successiva DGR n. 65-6578 del 8/7/2002, la Regione individuava i criteri di finanziamento per la realizzazione di canili pubblici, attraverso progetti di nuova concezione che prevedessero un habitat più naturale ed in armonia con l'ambiente circostante, l'integrazione dei canili in aree verdi, una sistemazione dei cani che privilegiasse il benessere, la tranquillità e la giusta presentazione per l'affidamento, la presenza di strutture idonee per favorire incontri sull'educazione sanitaria per le tematiche relative agli animali d'affezione. Tali progetti potevano riferirsi a canili di osservazione sanitaria già esistenti, da riadattare, o a nuovi impianti, purchè con un bacino di utenza ampio.

Nel corso degli anni svariati progetti sono stati realizzati, migliorando la rete dei canili pubblici che consta oggi di 29 impianti finanziati; tuttavia esistono ancora aree sguarnite di impianti pubblici, nelle quali i comuni ricorrono a varie forme di convenzione con canili privati (n. 21 canili) o non sono dotati di un servizio adeguato per il controllo del randagismo.

La L. 281/91 comporta l'assegnazione annuale di contributi statali che, ai sensi dell'art. 3, devono essere erogati ai comuni per gli interventi di competenza: è pertanto necessario definire i criteri e le procedure con cui tali contributi possano essere messi a disposizione dei comuni per l'ulteriore miglioramento della rete dei canili pubblici e per la realizzazione di strutture atte ad ospitare gatti randagi secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.G.R. 4359/93.

In via subordinata tali criteri e procedure devono essere stabiliti anche per l'acquisizione temporanea d'uso e

l'adeguamento di un reparto ad uso pubblico convenzionato di impianti privati per il ricovero di animali di affezione di associazioni senza fini di lucro.

In attuazione di tali premesse, la Giunta regionale, all'unanimità,

*delibera*

- di stabilire le procedure per la presentazione delle domande di contributo regionale così come indicate nell'allegato 1. Le domande dovranno essere presentate all'assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte entro il mese di aprile di ciascun anno;

- di assegnare al Settore Prevenzione veterinaria dell'Assessorato Tutela della salute e sanità la valutazione dell'appropriatezza del progetto sottoposto dai comuni singoli o associati, verificando la rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 2 e acquisito il parere del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASL competente;

- di stabilire che i contributi possano essere assegnati fino ad un massimo di € 120.000,00 e comunque non eccedendo il 60% dei costi complessivi a carico dei comuni, secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

1) costituzione di nuovi canili pubblici, pienamente rispondenti ai requisiti illustrati nell'allegato 2, che sostituiscono canili pubblici obsoleti e da dismettere o servono aree prive di servizio pubblico. Per tali canili si può accedere ad un contributo variabile fra €. 50.000,00 e €.120.000,00 secondo il bacino di utenza servito e i costi effettivi da sostenere;

2) costituzione di piccole unità di accoglienza con funzione di canile pubblico in grado di servire a basso costo e con requisiti e procedure semplificate bacini di utenza limitati. Per tali canili si può accedere ad un contributo massimo di €. 30.000,00;

3) adeguamento di canili pubblici già esistenti ad alcuni dei requisiti di cui all'allegato 2, rispettando le priorità individuate dal Servizio Veterinario dell'ASL competente. Per tali progetti si può accedere ad un contributo massimo di € 50.000,00 in relazione all'entità delle opere da realizzare;

4) costituzione di reparti finalizzati ad accogliere tipologie particolari di animali, inclusi i cani impegnativi e pericolosi, i cuccioli e/o le femmine gravide, animali anche di specie diverse dalla canina in custodia temporanea. Tali progetti verranno valutati sulla base dell'entità dei problemi correlati e delle effettive necessità e costi delle opere da realizzare e potranno usufruire di un contributo fino ad un massimo di € 40.000,00;

5) costituzione di parchi gatti pubblici, in accordo con le indicazioni dell'Allegato 3, secondo le effettive e documentate necessità, rispettando le priorità individuate dal Servizio Veterinario dell'ASL competente. Per tali progetti si può accedere ad un contributo massimo di € 50.000,00 sulla base dell'entità dei problemi correlati e delle effettive necessità e costi delle opere da realizzare;

6) adeguamento di reparti ad uso pubblico convenzionato di canili privati di associazioni senza fini di lucro, rispettando le priorità individuate dal Servizio Veterinario dell'ASL competente e previa acquisizione d'uso secondo le forme di legge, da parte di comuni interessati. Per tali

progetti si può accedere ad un contributo massimo di € 30.000,00 in relazione all'entità delle opere da realizzare.

I contributi di cui sopra potranno essere erogati, compatibilmente con i fondi assegnati alla Regione Piemonte ai sensi della L. 281/1991, esclusivamente in forma rateale di cui il 50% a titolo di acconto al momento dell'avvio dei lavori per cui sono stati assegnati, il 30% alla comunicazione della conclusione lavori che deve avvenire entro i due anni successivi, mentre la liquidazione del relativo saldo pari al 20% dell'importo complessivamente assegnato, resta subordinata alla comunicazione dell'avvio effettivo delle attività.

I criteri di finanziamento per la realizzazione di canili pubblici, individuati con la DGR n. 65-6578 del 8/7/2002 si intendono completamente sostituiti dalla presente deliberazione inclusi gli allegati 1 e 2 che ne formano parte integrante.

I finanziamenti già erogati dalla Regione Piemonte per progetti che non sono stati realizzati a causa di impedimenti di qualsiasi natura devono essere restituiti o reimpiegati secondo le condizioni della presente deliberazione entro il corrente anno finanziario.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

## PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE L'ADEGUAMENTO DI CANILI E PARCHI GATTI DI PRIMA ACCOGLIENZA

L'esigenza di realizzazione delle opere soggette al finanziamento regionale deve essere valutata congiuntamente dai comuni interessati insieme con il Servizio Veterinario dell'Asl territorialmente competente in modo da analizzare:

- l'effettiva portata del fenomeno del randagismo canino o di altri fenomeni collegati alle popolazioni di animali di affezione senza proprietario nel territorio da servire
- le ricadute attese con le opere in oggetto
- la possibilità di generare risparmi utilizzando servizi anche già esistenti e sottoutilizzati, diversamente aggregabili o diversamente distribuiti sul territorio
- l'integrazione delle strutture nell'ambito dei servizi resi alla cittadinanza nel settore degli animali d'affezione
- la rispondenza delle opere ai requisiti di cui all'allegato 2 della presente DGR, nonché l'aderenza dei risultati attesi con le recenti acquisizioni in tema di rapporto uomo-animali-ambiente, in armonia con le finalità di educazione ambientale, alla salute e al rispetto della vita animale

In tale fase i comuni interessati presentano il progetto preliminare, ovvero una proposta in termini di studio di fattibilità.

Per il Servizio Veterinario l'istruttoria è affidata all'area di Sanità Animale che coordina i rapporti con l'area di Igiene degli allevamenti e con altri servizi del Dipartimento di Prevenzione, attraverso lo "Sportello degli animali d'affezione" istituito con DGR n. 4-9730 del 6/10/2008. Nella fase istruttoria ci si può avvalere delle competenze di supporto del gruppo di verifica di cui alla D.D. n. 196 del 23/11/2005.

I progetti così valutati, nella loro formulazione definitiva devono essere approvati dai comuni interessati ai servizi, con la relativa previsione di spesa, includendo la possibilità di contributo regionale fino ad un massimo del 60% dei costi da sostenere. Sarà altresì cura dei comuni delineare in forma progettuale, anche con il supporto del Servizio Veterinario, le modalità di gestione e di erogazione dei servizi relativi alle opere oggetto di finanziamento.

Approvato il progetto definitivo i comuni daranno corso al progetto esecutivo che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto. Nel progetto esecutivo ogni elemento deve risultare identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo (art. 93 del decreto legislativo 1274/2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Tale progetto, approvato per la parte di competenza dal Servizio Veterinario dell'ASL, deve essere oggetto di deliberazione della Giunta Comunale per approvazione sia del progetto sia del relativo quadro economico.

La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Regione entro il mese di aprile di ciascun anno per il tramite dell'Asl competente e deve consistere almeno nella seguente documentazione:

- relazione tecnica dell'Asl che documenti il grado di priorità della realizzazione dell'opera, le criticità che ne risulterebbero risolte e l'analisi delle ricadute favorevoli. La trasmissione del progetto da parte dell'Asl costituisce parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- progetto esecutivo approvato dal comune capofila, sede dell'opera in oggetto;
- ipotesi di gestione ed erogazione dei servizi tramite le opere realizzate.

### **Progetti finanziabili**

Per la valutazione dei progetti verranno considerati la completezza della documentazione, le priorità di intervento, privilegiando i territori sprovvisti di canili pubblici di prima accoglienza, l'entità

del cofinanziamento da parte del Comune richiedente, l'interesse concreto dell'amministrazione, nel corso degli anni agli interventi di programmazione relativi al corretto rapporto uomo-animale, al contenimento del fenomeno del randagismo anche attraverso campagne di sensibilizzazione, educazione, promozione dell'affidamento.

Il numero dei progetti finanziati e l'entità del contributo sono strettamente correlati alla disponibilità di risorse sul bilancio regionale.

#### **Modalità di liquidazione del contributo**

Il contributo di parte regionale sarà erogato nel seguente modo:

- 50% dell'importo assegnato a comunicazione della data di inizio lavori e trasmissione della copia del relativo verbale;
- 30% dell'importo assegnato a comunicazione della data di conclusione lavori, corredata dal verbale di collaudo e dal verbale di sopralluogo, con esito favorevole, da parte del Servizio Veterinario congiuntamente con il PMPPV competenti per territorio e della conseguente autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune;
- il rimanente 20% dell'importo assegnato a comunicazione dell'avvio attività. Deve essere per tale motivo trasmessa la copia relativa alla convenzione stipulata tra l'Amministrazione comunale ed il gestore della struttura per lo svolgimento dei servizi, approvata dal Servizio Veterinario dell'Asl competente (cfr. nota prot. n. 4099/27/002 del 08.03.2004).

## REQUISITI STRUTTURALI DEI CANILI

### Premessa

I canili, con particolare riferimento agli impianti di nuova realizzazione, devono essere costruiti ispirandosi al concetto di parco canile, inteso come area di servizi che, seppure situata distante dal centro urbano, abbia tuttavia la prerogativa di inserirsi attivamente nel contesto sociale, come luogo di aggregazione per i cittadini e le associazioni del settore. Fermo restando che la funzione principale del canile è quella di garantire il rispetto delle condizioni di igiene, di salute e benessere degli animali ospitati, altrettanta importanza riveste la promozione dell'affido, che necessita di un ambiente idoneo a favorire l'interazione tra il potenziale affidatario e il cane prescelto, ai fini di un affido consapevole. La possibilità infine di affrontare le tematiche inerenti gli animali di affezione in un'area ricreativa appositamente attrezzata o in un'aula didattica, completa e rafforza il concetto di canile innovativo. In particolare, gli impianti devono rispondere ai seguenti requisiti generali:

- ricreare un habitat più naturale ed in armonia con l'ambiente circostante;
- integrare il canile in aree verdi, in modo da favorire l'accessibilità del pubblico, anche attraverso visite organizzate;
- fornire una sistemazione dei cani che privilegi il benessere, la tranquillità e la giusta presentazione per l'affidamento;
- assicurare la presenza di strutture idonee per favorire incontri di educazione sanitaria sulle tematiche relative agli animali di affezione, rivolti alle scuole, ai proprietari di animali ed ai cittadini in genere;
- favorire la collaborazione delle associazioni di cittadini alle finalità del canile di prima accoglienza.

Le indicazioni di seguito riportate devono considerarsi quale integrazione alle disposizioni di legge vigenti in materia, disposte dalla L.R. 34/93 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 4359/93).

### Caratteristiche generali dei canili

I canili devono essere:

- costruiti con materiali idonei ad essere facilmente lavabili e disinfettabili, al fine di garantire condizioni igieniche adeguate e protezione nei confronti delle malattie, parassiti e infestanti. Le modalità di impiego dei materiali devono essere tali da non determinare il rischi di procurare lesioni agli animali ospitati e la realizzazione deve garantire adeguate condizioni di temperatura, ventilazione ed illuminazione;
- allacciati alla rete elettrica e idrica e disporre di un adeguato sistema di smaltimento dei reflui;
- recintati lungo tutto il perimetro in modo tale da evitare possibili fughe degli animali.
- facilmente raggiungibili, serviti da strade con apposizione di idonea cartellonistica che ne indichi chiaramente la direzione;
- di norma piantumati con siepi ed alberi ad alto fusto che garantiscano ombreggiatura e isolamento acustico e visivo.

### Canile di prima accoglienza

Si ritiene adeguata una struttura che sia organizzata come di seguito riportato:

- area servizi;
- reparto con box adibiti a sanitario;
- reparto cuccioli;
- box per cani impegnativi e pericolosi;
- reparto con box destinati ad ospitare cani pronti per l'affidamento;

- aree di sgambamento

#### Area servizi

Le strutture di servizio comprendono:

- Ufficio

Locale adibito allo svolgimento di tutte le pratiche amministrative correlate alla gestione del canile e all'archiviazione dei vari documenti e registri di carico e scarico.

Deve essere inoltre adeguato ad accogliere l'utenza interessata, ad esempio, a formalizzare le pratiche dell'adesione, e la partecipazione delle associazioni di volontariato. Deve ospitare le connessioni telefoniche e internet e i relativi servizi.

- Servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto

- Ambulatorio

Locale ad uso sanitario per tutti gli interventi di assistenza veterinaria. Deve rispettare i parametri strutturali normalmente previsti per consentire le necessarie operazioni di pulizia e disinfezione. Può essere previsto anche un locale ad uso infermeria per le degenze temporanee.

- Locale per il deposito e la preparazione degli alimenti

Si può trattare di uno o due locali facilmente lavabili e disinfettabili adeguati alle esigenze di preparazione dei pasti per gli animali.

- Magazzino

Locale che viene adibito al deposito di materiali e delle attrezzature.

- Deposito del materiale impiegato per la pulizia

E' opportuno che tutte le sostanze ad azione detergente, disinfettante e disinfestante siano detenute chiuse in un apposito locale per evitare che possano essere utilizzate in modo improprio.

- Locale idoneo al deposito degli animali morti

Da utilizzarsi per la raccolta dei cadaveri in attesa che ditte specializzate provvedano al ritiro e al successivo smaltimento.

- Aula didattica/area ricreativa

Consente di svolgere attività di educazione sanitaria, informazione ai cittadini promozione delle pratiche di affido, favorendo l'aggregazione di tutte le parti interessate.

#### Reparto con box adibiti a sanitario

I box sono destinati ad ospitare un singolo soggetto, con dimensioni tali da consentire le fondamentali libertà di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati. Si tratta di box chiusi tali da impedire il contatto con gli animali che non necessariamente devono essere dotati di una zona esterna. In caso di strutture prefabbricate i box di ricovero devono avere pareti coibentate. I pavimenti devono essere antiscivolo con spigoli ed angoli arrotondati per

facilitare le operazioni di pulizia e con idonea pendenza per facilitare il deflusso dei reflui verso apposito sifone o canaline di scolo con griglie di copertura rimovibili. All'interno deve essere collocata una pedana estraibile in materiale lavabile e disinfettabile sollevata dal pavimento.

Utile la presenza del riscaldamento in alcuni box, talvolta risulta sufficiente la presenza di lampade a raggi infrarossi.

#### Reparto cuccioli

Considerato che si tratta di soggetti delicati che spesso hanno una situazione immunitaria compromessa, devono essere detenuti in box adeguatamente mantenuti dal punto di vista igienico-sanitario, nonché riscaldati.

#### Box per cani per cani impegnativi e pericolosi

E' auspicabile disporre di alcuni box, con particolari sistemi di sicurezza, ad esempio aperture azionabili dall'esterno, in modo da poter isolare il cane in una delle due zone, e consentire all'operatore di svolgere le sue mansioni in assoluta sicurezza. Qualora venga attuato un reparto specializzato, allestito nell'ambito di un progetto specifico, devono essere previste aree e modalità operative (protocolli) formalizzate e concordate con il Servizio Veterinario, che consentano la gestione dei cani in condizioni di benessere e sicurezza degli operatori.

#### Reparto con box destinati ad ospitare cani pronti per l'affidamento

Si tratta di un'area affido costituita da un numero di box compatibile con la struttura sanitaria esistente e tale da non creare condizioni di sovraffollamento, destinata ad ospitare cani di facile adottabilità senza che questi transitino direttamente alla struttura rifugio dopo aver terminato il periodo dell'osservazione sanitaria. Deve essere intesa come una "vetrina" di cani che per le loro caratteristiche morfologiche, sanitarie e comportamentali.

#### Aree di sgambamento

Si tratta di aree verdi seminate a prato, indispensabili per consentire al cane la fisiologica attività motoria. Devono essere recintate con reti metalliche adeguate in termini di resistenza e di altezza. Previste zone di ombreggiatura e la dislocazione omogenea di punti di abbeveraggio. Devono essere adeguatamente mantenute e pulite.

#### Caratteristiche di piccole unità di accoglienza

Si tratta d'impianti a capienza ridotta, adibiti alla detenzione in via temporanea, di un numero limitato di cani. Servono singoli comuni che per motivazioni o ubicazione particolari non aderiscono ad un servizio in consorzio; garantiscono una gestione a basso costo.

Pur rispettando le garanzie di benessere animale ed igienico-sanitarie, è possibile derogare dall'obbligo di realizzazione dei reparti previsti per i canili prima accoglienza già citati nel documento, previa valutazione favorevole del competente Servizio Veterinario dell'ASL.

#### Capienza

La capienza massima del canile e di ciascun reparto deve essere indicata espressamente nel progetto e nell'autorizzazione dell'ASL .

## PARCO GATTI

La costruzione di un parco gatti deve avere la finalità di realizzare un centro di accoglienza per il ricovero temporaneo dei gatti in attesa di affidamento e predisposto all'osservazione e recupero degli animali considerati a rischio che, per situazioni particolari, non possono più essere detenuti nei luoghi di origine.

Il parco gatti si discosta dal classico gattile progettato per ospitare i gatti all'interno di strutture, per lo più chiuse, caratterizzate da gabbie di stabulazione. Si tratta infatti di un impianto che deve essere dotato di un'area verde delimitata da una recinzione esterna, nella quale devono essere presenti sia zone ombreggiate, sia zone soleggiate, nonché arricchimenti ambientali, anche verticali, per consentire ai gatti l'espletamento delle loro caratteristiche di specie.

All'interno dell'area possono essere previste più strutture, in modo da consentire la suddivisione degli animali in base all'età e alle condizioni di salute.

Orientativamente il parco gatti può essere costituito dalle diverse sezioni:

- l'isolamento dedicato ad accogliere i nuovi ingressi;
- il reparto che ospita i soggetti sani adulti;
- il reparto che accoglie i cuccioli;
- il reparto di degenza che ospita i soggetti sterilizzati;
- il reparto che ospita i soggetti affetti da malattie infettive;

I ricoveri devono rispettare i requisiti generali di igiene e garanzia del benessere animale già previsti dalla vigente normativa regionale. L'accesso ai locali deve essere consentito attraverso una doppia porta per evitare la fuoriuscita degli animali. All'interno devono essere posizionati:

- cuccie, in numero adeguato ai soggetti ospitati per consentirne il rifugio individuale;
- superfici rialzate, come le piattaforme, disposte su più livelli;
- superfici in materiale idoneo a consentire ai gatti di farsi le unghie e altri arricchimenti ambientali per potersi arrampicare e giocare.

Le strutture chiuse devono inoltre essere dotate ciascuna di un'area esterna a sua volta recintata con rete metallica. Il reparto di detenzione di soggetti con patologie infettive trasmissibili deve essere separato dagli altri e disporre di copertura superiore con reti leggere in modo da impedirne la fuga e il contatto con i gatti sani.

I terreni che ospitano i recinti devono consentire il drenaggio delle acque piovane.

Il parco gatti deve prevedere la presenza dei seguenti servizi:

- l'ufficio;
- i servizi igienici;
- l'ambulatorio;
- il locale per la preparazione e il deposito alimenti;
- il locale per il deposito dei disinfettanti, detergenti e attrezzature per le operazioni di pulizia;
- l'aula didattica o area ricreativa (anche condivisa con eventuale canile adiacente).

La capienza massima del parco gatti e di ciascun reparto deve essere indicata espressamente nel progetto e nell'autorizzazione dell'ASL.